

## **ALLEGATO 4 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

### **SEZIONE I**

#### Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))

➤ Identificazione dell'intermediario che entra in contatto con il contraente:

- \_\_\_\_\_
- Iscritto al RUI matricola \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_
- Società Responsabilità Limitata, iscritta in sez. B matricola B000555867, in data 23.07.2019
- Via Nino Bixio, 31 – 20129 Milano (Italia)
- E-mail: \_\_\_\_\_@zeuscapital-life.it
- PEC: [zeuscapitalifesrl@legalmail.it](mailto:zeuscapitalifesrl@legalmail.it)
- sito internet: [www.zeuscapital-life.it](http://www.zeuscapital-life.it)

➤ Identificazione dell'intermediario iscritto in sez. E che entra in contatto con il contraente:

- Nome e Cognome: \_\_\_\_\_
- Iscritto al RUI matricola E \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_
- Recapito Telefonico: \_\_\_\_\_
- Sito internet: \_\_\_\_\_
- E-mail: \_\_\_\_\_
- Attività di intermediazione svolta per conto di: Zeus Capital Life srl - P.IVA 09515900968 - RUI B000555867

Autorità competente per la vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

### **SEZIONE II**

#### Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce **su incarico del cliente**:

**Collaborazione orizzontale** (selezionare solo in caso di collaborazione orizzontale)

l'attività di distribuzione è svolta in collaborazione orizzontale<sup>2</sup> con il seguente intermediario:

- Nome e cognome/denominazione: \_\_\_\_\_
- C.F., P.IVA, sede legale: \_\_\_\_\_
- Sezione del RUI di appartenenza: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> art. 22, comma 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012

- ruolo svolto da ciascun intermediario nell'ambito della collaborazione orizzontale adottata:
- 

### SEZIONE III

#### Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario assicurativo dichiara che nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo.

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

### SEZIONE IV

#### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa che:

- **fornisce una consulenza** fondata su un'analisi imparziale e personale sulla base della valutazione di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato, secondo criteri professionali, al fine di redigere una raccomandazione personalizzata in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente (consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private)
- **fornisce consulenza**, nella forma di una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente (consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private)
- le strategie di investimento proposte, sono contenute nel documento "KID" e nel documento "DIP Aggiuntivo IBIP" consegnato o trasmesso al contraente unitamente al presente modulo.
- Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
- informa il contraente che, nei propri locali e sul sito internet sopra riportato, è affisso l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari. Il cliente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese.

### SEZIONE V

#### Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

##### **A. Natura del compenso:**

- ☒ ~~onorario corrisposto direttamente dal cliente~~
- ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo
- ☒ ~~altro tipo di compenso, compresi benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata~~
- ☒ ~~combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra~~

**B.**

- ☐ importo del compenso corrisposto dal cliente \_\_\_\_\_ €
- ☐ importo degli incentivi percepiti da soggetto diverso dal contraente e da persona che agisce per suo conto \_\_\_\_\_

**C.**

- ☐ importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza \_\_\_\_\_

**D.**

- ☐ l'informativa sui costi è fornita attraverso la consegna del KID e del DIP-Vita e DIP Aggiuntivo IBIP di cui all'art.185 del Codice delle Assicurazioni Private.

L'intermediario precisa che, in caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa relativa ai punti A, B e C è relativa ai compensi percepiti complessivamente dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

**SEZIONE VI****Informazioni sul pagamento dei premi**

Si informa che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso (l'intermediario dispone di un conto corrente separato ai sensi dell'art. 117 CAP)

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. ~~assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;~~
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

I premi pagati all'intermediario **iscritto nella sezione B**

- ☐ ~~non attivano direttamente la garanzia, non essendovi espressa autorizzazione da parte della compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 118 CAP~~
- ☐ si considerano pagati direttamente all'impresa di assicurazione e pertanto attivano direttamente la garanzia, in forza specifica previsione nell'accordo sottoscritto/ratificato dall'impresa di assicurazione con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 CAP

**SEZIONE VII****Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

Si comunica al contraente che:

- l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

- la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (PEC: zeuscapitalifesrl@legalmail.it) o all'impresa preponente, mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.
- Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma \_ PEC consap@pec.consap.it \_ mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it) – tel. 06 85796888) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto.
- la facoltà del contraente di:
  - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
  - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
  - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi, se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma o via PEC [consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui i punti precedenti.

## SEZIONE VIII

### Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Si comunica al contraente che:

- può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, cioè il diritto, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (o diverso termine, anche a seconda della patologia oncologica, stabilito dalla Legge n. 193/2023 e dai decreti attuativi). Qualora informazioni su patologie oncologiche pregresse siano già state fornite, i distributori provvedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico prevista dalla legge. Per tutte le pertinenti e ulteriori informazioni si rinvia alla lettura del Dip Aggiuntivo dell'impresa di assicurazione;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Indirizzi Utili:

- Zeus Capital life srl: [zeuscapitallifesrl@legalmail.it](mailto:zeuscapitallifesrl@legalmail.it) – [www.zeuscapitallife.it](http://www.zeuscapitallife.it)
- Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione: [consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it)
- IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- Arbitro Assicurativo: [www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)

Il contraente per presa Visione

---